



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sez. XVII civile

Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese

nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli

Presidente

Dott. Fausto Basile

Giudice

Dott. Vittorio Carlomagno

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 28026 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.03.22, sostituita ex art. 221 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, prorogato dall'art. 16 D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**tra**

**rappresentati e difesi dall'avv. Maria Laura Ficola,** ed elettivamente domiciliati presso lo studio

**ATTORE**

**e**

**CONVENUTO**

conclusioni per parte attrice:

- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della legge 287/90 la nullità dei contratti di garanzia di cui è causa per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e dell'art. 101 TFUE sulla scorta dei motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento e/o comunque, salvo gravame, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nei contratti in questione, corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard ABI, per i motivi espressi con ogni conseguente provvedimento anche di declaratoria di insussistenza di qualsiasi obbligazione degli attori in forza delle garanzie nulle e/o inefficaci di cui è causa;
- condannare, per effetto di quanto sopra accertato, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della legge 287/1990, la convenuta alla cancellazione dei nominativi degli attori in Centrale Rischi di Banca d'Italia nonché alla rimozione di ogni ulteriore segnalazione negativa a sistema ai loro danni collegata alla posizione della società per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla banca per i motivi espressi, anche in ragione dell'eccezione di litispendenza formulata in prima udienza e/o comunque rigettarla in quanto infondata per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali (15%), c.p.c. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

conclusioni per parte convenuta:

rigettare tutte le domande attoree perché o, inammissibili o, improponibili, o improcedibili, o irricevibili, o comunque respingerle in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto; Con vittoria di spese processuali e legali, e delle competenze professionali, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Parte attrice ha proposto contro \_\_\_\_\_ quale successore della \_\_\_\_\_, domanda di accertamento della nullità per contrarietà all'art. 2 della L. 287/90 in materia di divieto di intese restrittive della concorrenza, in relazione al provvedimento n. 55 del 02.05.2005 di Banca d'Italia, delle seguenti fideiussioni:

fideiussioni omnibus prestate con atti separati pro quota dai sigg. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n data 09/12/2005 per la società \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ S.p.a, sino a concorrenza, i sigg. \_\_\_\_\_ dell'importo di € 25350,00 il solo sig. \_\_\_\_\_ di € 53950,00, in seguito aumentati con lettere di variazione singolarmente sottoscritte nelle date del 2/02/2006 sino ad € 38.025,00 i sigg. \_\_\_\_\_, il solo sig. \_\_\_\_\_ sino ad € 80925,00, e poi nuovamente in data 27/04/2006 sino ad € 45630,00 i sigg. \_\_\_\_\_ il solo sig. \_\_\_\_\_ sino ad € 97110,00;

fideiussione omnibus prestata in data 23/03/2009 dai medesimi sigg. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, unitamente a \_\_\_\_\_ S.r.l., per \_\_\_\_\_

591.500,00;

nonché domanda di condanna alla cancellazione delle segnalazioni effettuate dall'istituto di credito presso la Banca di Italia.

Intesa Sanpaolo argomenta la validità delle fideiussioni e contesta l'applicabilità del principio di diritto invocato da parte attrice, assumendo che si tratti propriamente di contratti autonomi di garanzia; non ha riproposto, già dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione, e di cui gli attori hanno eccepito l'inammissibilità per litispendenza rispetto al giudizio N. R.G. presso il Tribunale di preventivamente promosso dai medesimi attori.

La causa deve essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti, avendo il giudice disatteso le richieste istruttorie di parte attrice, dirette a provare la generalizzata applicazione dello schema contrattuale censurato dalla Banca di Italia.

---

La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata sollevata dalla attrice questione di nullità delle fideiussioni prestate, perché riproduttive di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzata imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).

Precisamente, parte attrice deduce la nullità delle fideiussioni sulla base del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90); al riguardo Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).

L'istituto di credito contesta l'applicabilità del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte affermando che esso è riferibile solo alle fideiussioni in senso proprio, mentre nel caso di specie si verterebbe in materia di garanzia autonoma.

Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessoria che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).

In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.

Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore..." e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti; perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.

Si deve concludere, sul punto, che si tratta di fideiussioni in senso proprio e quindi che la questione sollevata da parte convenuta sulla concreta applicabilità del principio alla garanzia autonoma è in concreto irrilevante.

Le fideiussioni risultano prestate mediante sottoscrizione di un modulo utilizzato dall'istituto di credito contenente tutte le clausole censurate siccome lesive della concorrenza, e quindi si devono ritenere affette da nullità parziale, anche quella successiva all'accertamento della Banca di Italia, essendo il giudice chiamato a valutare solo se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019).

Si deve dunque affermare la loro nullità parziale, limitatamente a tali clausole.

La seconda domanda, di condanna dell'istituto di credito alla cancellazione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, non è suscettibile di esame in questa sede, presupponendo una domanda di accertamento della effettiva esistenza dell'obbligazione fideiussoria, che non si può valutare sulla sola base della nullità parziale, e che è oggetto del giudizio già pendente.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

in accoglimento parziale della domanda di parte attrice,

dichiara la nullità degli artt. 2, 6, 8 delle fideiussioni omnibus prestate con atti separati pro quota dai sigg. \_\_\_\_\_ in data

09/12/2005 per la società

S.r.l. in favore della

S.p.a. sino a concorrenza,

\_\_\_\_\_, dell'importo di € 25350,00, il solo

dell'importo di € 53950,00, in seguito aumentati con lettere di variazione

singolarmente sottoscritte nelle date del 2/02/2006 sino ad € 38.025,00

i,

l solo sig.

sino ad € 80925,00, e poi nuovamente in data 27/04/2006 sino ad

€ 45630,00 i sigg.

il solo sig.

sino ad € 97110,00;

dichiara la nullità degli artt. 2, 6, 8 della fideiussione omnibus prestata in data 23/03/2009 dai medesimi sigg.

unitamente a

S.r.l., per la società

S.r.l. in favore della

S.p.a. sino ad € 591.500,00;

dichiara inammissibile la richiesta di condanna alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia;

condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida per ciascuno in € 3000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, con distrazione.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.03.23.*

**IL GIUDICE ESTENSORE**

dott. Vittorio Carlomagno

**IL PRESIDENTE**

dott.ssa Claudia Pedrelli